



REGIONE DEL VENETO



**PROTOCOLLO DI INTESA
TRA
REGIONE DEL VENETO
E
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO**

**IN ATTUAZIONE DELL'ART. 3, COMMA 2, DEL D.P.R. N. 263 DEL 29/10/2012,
SULL'INSERIMENTO DEGLI STUDENTI QUINDICENNI NEI PERCORSI DEI CENTRI
PROVINCIALI PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI DEL VENETO**

La **Regione del Veneto**, di seguito denominata “Regione” con sede a Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, rappresentata dall'Assessore all'Istruzione, alla Formazione, al Lavoro e Pari Opportunità, Elena Donazzan, nata a Bassano del Grappa (VI), il 22/06/1972;

L'**Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto**, di seguito denominato “USRV” con sede a Venezia, Riva de Biasio – S. Croce 1299, codice fiscale 80015150271, rappresentato dal Direttore Generale Daniela Beltrame, nata a Udine il 14/04/1959;

di seguito denominate congiuntamente “le Parti”.

VISTI

- il D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998, modificato con il D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007, “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”;
- il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”, Capo VII, art. 45, c. 2, riguardante l'iscrizione scolastica di minori stranieri;
- l'art. 1, comma 632, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, il Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione del 25 ottobre 2007, l'art. 64 della Legge 6 agosto 2008 n. 133 e il D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263, concernenti l'Istruzione degli Adulti e i CPIA compresi i corsi serali;
- il Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 22 agosto 2007, n. 139 “Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della L 27 dicembre 2006, n. 296”;
- l'art. 3, comma 2, del D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263, riguardante la possibilità di iscrivere studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età nei percorsi dei Centri Provinciali per

- l'Istruzione degli Adulti del Veneto (CPIA), nei limiti dell'organico assegnato e in presenza di particolari e motivate esigenze;
- le Linee Guida di cui all'art. 11, comma 10, del D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263 per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica dei CPIA, comprese nel Decreto Interministeriale del 12 marzo 2015 e pubblicate in G.U. l'8 giugno 2015;
 - il Decreto dell'USRV, protocollo MIUR.AOODRVE n. 10422 del 26 agosto 2014, con il quale, con effetto dal 1° settembre 2014, sono costituiti rispettivamente i CPIA di Verona e Treviso;
 - il Decreto dell'USRV, protocollo MIUR.AOODRVE n. 1933/E6a del 17 febbraio 2015, con il quale, con effetto dal 1° settembre 2015, sono costituiti rispettivamente i CPIA di Belluno, Padova, Rovigo, Venezia e Vicenza;
 - la Legge 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
 - la Circolare ministeriale n. 4 del 21 marzo 2017 ad oggetto "Iscrizione ai percorsi di istruzione per gli adulti a.s. 2017/2018";
 - la L.R. n. 8 del 31 marzo 2017 "Il sistema educativo della Regione Veneto".

PREMESSO CHE

La Regione e l'USRV ritengono necessario:

- prevenire il fenomeno dell'abbandono da parte di studenti iscritti nelle istituzioni scolastiche di primo grado in ritardo con la carriera scolastica;
- creare per i succitati studenti condizioni favorevoli all'apprendimento anche attraverso misure di accompagnamento e orientamento e attraverso la personalizzazione dei percorsi di studio;
- promuovere l'autonomia degli studenti al fine dello sviluppo di un progetto professionale e di vita.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parti integranti e sostanziali del presente Protocollo.

Art. 2 – Oggetto e finalità del Protocollo d'Intesa

1. Gli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età, privi del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e in ritardo con la carriera scolastica, possono iscriversi e frequentare il percorso di primo livello-primo periodo didattico presso i CPIA nel caso si trovino nella condizione di essere già inseriti in progetti di recupero scolastico e progetti socio-assistenziali di supporto a causa di difficoltà di tipo familiare o personale, debitamente documentati, unitamente a elementi aggravanti quali irregolarità della frequenza e/o pluriripetenza.
2. Agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età, privi del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione che sono:
 - a. sottoposti a provvedimenti penali da parte dell'Autorità Giudiziaria minorile;
 - b. minori stranieri non accompagnati (MSNA);

è assicurata la possibilità di essere iscritti e frequentare il percorso di primo livello-primo periodo didattico presso i CPIA, in applicazione della Circolare ministeriale n. 4 del 21 marzo 2017 “Iscrizioni ai percorsi di istruzione per gli adulti a.s. 2017/2018”.

Art. 3 – Procedure

E' a carico dell'istituto secondario di primo grado, previo accordo con i genitori dello studente o con chi esercita la potestà genitoriale, la segnalazione del caso di cui all'art. 2.1, accompagnata da una relazione redatta dal Consiglio di Classe, con allegata la relativa documentazione, che giustifichi la proposta di iscrivere il quindicenne al CPIA.

La relazione dovrà anche:

- esplicitare gli interventi di recupero didattico-educativo già attivati e il loro esito;
- motivare la scelta di iscrivere il quindicenne ad un istituto di pari grado ma di diverso ordinamento (CPIA), segnalando le specifiche caratteristiche dell'offerta formativa di Istruzione degli Adulti ritenute particolarmente utili alla sua crescita culturale e professionale;
- contenere la documentazione fornita dai servizi socio-assistenziali che hanno in carico lo studente, concernente le problematiche che hanno richiesto il loro intervento.

La presentazione dello studente di cui si chiede l'iscrizione al CPIA troverà compimento mediante un incontro tra i docenti della scuola di provenienza e quelli del CPIA, al quale saranno chiamati a partecipare anche i referenti dei servizi socio-assistenziali interessati.

I docenti referenti della scuola secondaria di primo grado e i referenti dei servizi socio-assistenziali si impegnano a collaborare con il CPIA, soprattutto nella fase di inserimento dello studente nella nuova realtà scolastica, condividendo il processo di progettazione del nuovo percorso formativo e, qualora se ne ravveda l'opportunità, attivando un processo di inserimento graduale nel CPIA. In questo caso dovrà essere stipulato un accordo tra le due istituzioni scolastiche, che definisca le modalità organizzative, didattico-educative e i tempi del passaggio al CPIA, specificando altresì la titolarità educativa delle istituzioni nelle diverse fasi.

Art. 4 - Patto formativo individuale

Nella fase di accoglienza dello studente è compito dei docenti del CPIA, come previsto dalle “*Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento*”, procedere alla formalizzazione del “*Patto formativo individuale*”, finalizzato alla definizione di un percorso di studio personalizzato. Il Patto deve essere completo di tutti gli elementi previsti dalle succitate Linee guida e sottoscritto dai titolari della potestà genitoriale informati personalmente circa il contenuto, eventualmente mediante un intervento di mediazione linguistica.

Il Patto formativo individuale è altresì sottoposto per la sottoscrizione a tutti i soggetti interessati al percorso di studio personalizzato.

Art. 5 - Impegni delle Parti

Allo scopo di favorire l'efficace attuazione del presente Protocollo, le Parti si impegnano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze a:

- a) svolgere azioni di informazione e sensibilizzazione dei soggetti istituzionali considerati dal presente Protocollo;
- b) sollecitare e favorire la costituzione di tavoli territoriali di raccordo, con particolare attenzione a promuovere l'adozione di buone pratiche di prevenzione della dispersione scolastica. A questo scopo gli istituti comprensivi e i CPIA si coordinano periodicamente, a livello territoriale, per esaminare e monitorare preventivamente eventuali situazioni di grave insuccesso scolastico e di rischio di

- abbandono. In tale sede, se necessario, saranno invitati i referenti dei servizi sociali del territorio e di altre agenzie interessate;
- c) promuovere azioni di formazione dei docenti e degli operatori dei servizi socio-assistenziali coinvolti nei processi di prevenzione.

Articolo 6 – Oneri

Il presente Protocollo non comporta alcun onere finanziario a carico delle Parti.

Art. 7 - Durata

Il Protocollo ha durata triennale a decorrere dalla sottoscrizione. Al termine di ogni anno scolastico le Parti si impegnano ad effettuare un monitoraggio quantitativo e qualitativo dei processi indotti dal presente Protocollo e degli esiti delle azioni messe in essere.

Articolo 8 - Tutela dei dati personali

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire le informazioni, sia su supporto cartaceo che su supporto digitale, relativi ad attività riconducibili al presente Protocollo e ai possibili successivi atti ad esso connessi, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Articolo 9 – Controversie

Ogni e qualsiasi questione che dovesse sorgere in relazione al contenuto del presente Protocollo, e che non fosse possibile definire in via amministrativa, sarà devoluta all’Autorità Giudiziaria ordinaria. Il Foro competente è in via esclusiva quello di Venezia.

Articolo 10 - Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Protocollo, si fa rinvio alle disposizioni di legge in materia ed a quelle del Codice Civile.

Il presente Protocollo è da considerarsi esente da imposta di bollo ai sensi dell’Allegato B-Tabella Art. 16 al D.P.R. n. 642/1972.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il presente Protocollo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’art. 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera q-bis), del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.